

DELIBERAZIONE 13 DICEMBRE 2022

680/2022/R/GAS

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AI TITOLARI DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER I COMUNI DELL'ATEM VENEZIA 1 – LAGUNA VENETA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1231^a riunione del 13 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito legge 118/22);
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

- il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 con cui è stato istituito il Ministero della Transizione Ecologica a cui sono stati trasferite alcune funzioni e compiti in precedenza svolti dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 con il quale la denominazione di Ministero della Transizione Ecologica è sostituita a ogni effetto dalla denominazione Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante "Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante "Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante "Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222" come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del "Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 113/2013/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 155/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 310/2014/R/gas);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/gas (RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 407/2015/R/gas;
- la deliberazione 7 luglio 2016, 368/2016/R/gas, recante “Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 12 novembre 2011, n. 226 dal Comune di Venezia, stazione appaltante dell’Atem Venezia 1 – Città e Laguna Veneta (di seguito: deliberazione 368/2016/R/gas);
- la deliberazione 18 maggio 2017, 344/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 344/2017/R/gas);
- il chiarimento dell’Autorità relativo alla deliberazione 344/2017/R/gas, pubblicato in data 25 maggio 2017 sul proprio sito internet;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 905/2017/R/gas), il suo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas) e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito (di seguito: Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/gas);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 23 febbraio 2021, n. 28585;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2022, 570/2022/R/gas;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 novembre 2022, 572/2022/R/gas;

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (di seguito: Direzione Infrastrutture) 11 luglio 2018, 8/2018, recante – “Aggiornamento delle disposizioni in materia di acquisizione della documentazione ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB per i Comuni ricadenti nel regime ordinario individuale per Comune e nel regime semplificato individuale per Comune ai sensi della deliberazione 905/2017/R/gas e abrogazione della determinazione 1/2015”;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 3/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 4/2020;
- i Chiarimenti dell’Autorità denominati “Chiarimenti - RAB disallineate rispetto alle medie di settore”, pubblicati sul sito internet dell’Autorità in data 29 aprile 2020 (di seguito: Chiarimenti RAB disallineate);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 20 luglio 2022, n. 5/2022.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall’articolo 6 della legge 118/22, in relazione al trasferimento a titolo oneroso della proprietà delle porzioni di rete da gestore uscente a gestore entrante, prevede tra l’altro che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
 - la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;

- resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

CONSIDERATO CHE:

- il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel “primo periodo”, di cui all’articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell’11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;
- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 905/2017/R/gas, in attuazione delle previsioni di cui alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124/17), la quale ha introdotto norme per la semplificazione dell’*iter* per la valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, l’Autorità ha approvato:
 - il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito (Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas);
 - il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito (Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/gas);
- con la medesima deliberazione 905/2017/R/gas l’Autorità ha abrogato, in quanto recanti disposizioni interamente recepite, senza innovazioni rilevanti, nei Testi integrati richiamati al punto precedente, le deliberazioni dell’Autorità 113/2013/R/gas, 155/2014/R/gas e 310/2014/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che il medesimo allegato disciplini:
 - a) gli aspetti metodologici per la determinazione degli scostamenti tra VIR e RAB, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - b) le modalità operative per l’acquisizione da parte dell’Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche degli scostamenti VIR-RAB;
 - c) le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB da parte dell’Autorità;

- l'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che la verifica degli scostamenti VIR-RAB da parte dell'Autorità sia svolta, tra gli altri, secondo il regime ordinario individuale per Comune e il regime semplificato individuale per Comune di cui rispettivamente alla lettera a) e alla lettera b) del medesimo articolo;
- l'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che, qualora non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, gli Enti locali possano richiedere l'accesso al regime semplificato individuale per i Comuni per i quali lo scostamento VIR-RAB sia superiore al 10% e che rispettino tutte le seguenti condizioni:
 - a) siano diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna dell'ambito;
 - b) abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento, e le cui reti di distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna;
 - c) possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas, prevede che, in seguito a richiesta motivata da parte delle stazioni appaltanti e in una logica di semplificazione amministrativa, ai fini delle verifiche di scostamento, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno $t-2$, la RAB possa essere riferita alla medesima data.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al regime semplificato individuale per Comune:
 - l'articolo 21, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che, ai fini dell'ammissione alla procedura semplificata individuale per Comune, siano resi disponibili all'Autorità almeno l'attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato esclusivamente le Linee Guida 7 aprile 2014;
 - l'articolo 21, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che siano in ogni caso esclusi dall'accesso al regime semplificato individuale per Comune i casi misti di applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014 e di previsioni contenute in atti o convenzioni tra le parti.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'ideoneità dei VIR a fini tariffari per tutti i regimi:
 - l'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che i VIR valutati positivamente secondo i diversi percorsi di verifica siano considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, come disciplinata dalla RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- in data 12 novembre 2015 il Comune di Venezia, stazione appaltante dell'Atem Venezia 1 - Città e Laguna Veneta (di seguito: stazione appaltante), ha trasmesso all'Autorità la documentazione di gara (prot. Autorità 34112 di pari data), ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
- con la deliberazione 368/2016/R/gas l'Autorità, nell'ambito del procedimento relativo alla valutazione del bando di gara ex articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, ha previsto:
 - al punto 1. *“di non ritenere idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari i VIR relativi ai Comuni di Venezia e di Caorle, in quanto, come meglio chiarito in motivazione, non è stata resa disponibile adeguata documentazione per escludere la sussistenza di scostamenti VIR-RAB superiori al 10%, con i conseguenti effetti in relazione alla documentazione di gara pubblicata”;*
 - al punto 2. *“che non sussistano le condizioni, allo stato, per formulare ulteriori osservazioni sugli atti di gara, sulla base degli elementi attualmente disponibili e in mancanza della trasmissione da parte del Comune di Venezia di tutta la documentazione degli atti di gara conclusivamente adottati con relativa nota esplicativa delle modifiche introdotte”.*

CONSIDERATO CHE:

- in data 22 agosto 2019, la stazione appaltante ha trasmesso all'Autorità, mediante piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Caorle, Chioggia e Jesolo;
- in data 16 settembre 2019, la stazione appaltante ha trasmesso all'Autorità, mediante piattaforma informatica VIR-RAB, la Comunicazione di completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime ordinario individuale per Comune;
- in data 24 settembre 2019, la stazione appaltante ha trasmesso all'Autorità, mediante piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Cona, Cavarzere ed Eraclea e la Comunicazione di completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato individuale per Comune;

- in data 12 marzo 2020 (prot. Autorità 9070 di pari data), la stazione appaltante ha precisato che i Comuni di:
 - Jesolo, Caorle e Chioggia erano soggetti al regime ordinario individuale per Comune di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 905/2017/R/gas;
 - Cona, Cavarzere e Eraclea erano soggetti al regime semplificato individuale per Comune di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità sopra citata. Nella medesima comunicazione la stazione appaltante ha evidenziato che gli scostamenti VIR-RAB dei rimanenti Comuni dell'Atem, Cavallino Treporti e Venezia, risultavano inferiori alla soglia del 10% e quindi non soggetti a verifica da parte dell'Autorità;
- con comunicazione del 20 marzo 2020 (prot. Autorità 10169 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità in merito alla documentazione trasmessa per i Comuni di Caorle, Chioggia e Jesolo;
- in data 18 maggio 2020 (prot. Autorità 15763 di pari data) la stazione appaltante ha trasmesso alla Direzione Infrastrutture la risposta alle criticità evidenziate dai medesimi Uffici con comunicazione del 20 marzo 2020 (prot. Autorità 10169 di pari data);
- in data 25 maggio 2020 (prot. Autorità 16383 di pari data) la Direzione Infrastrutture, in riscontro alla comunicazione della stazione appaltante del 18 maggio 2020, ha segnalato alla medesima stazione appaltante la persistenza di alcune criticità relative ai Comuni di Caorle, Chioggia e Jesolo;
- in data 19 maggio 2022 (prot. Autorità 22565 di pari data) la stazione appaltante ha richiesto di eliminare dal procedimento i Comuni di Caorle, Chioggia, Jesolo e Eraclea, in quanto, in seguito a rideterminazione del VIR in disaccordo con il gestore, il rispettivo scostamento è risultato inferiore al 10%.

CONSIDERATO CHE:

- la data di riferimento delle valutazioni degli scostamenti VIR – RAB per i Comuni di Cavarzere e Cona risulta coerente con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas;
- risultano verificate, per i sopra citati Comuni, le condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas, in relazione all'accesso al regime semplificato individuale per i predetti Comuni.

RITENUTO CHE:

- i valori di VIR per i Comuni di Cavarzere e Cona, contenuti nella documentazione trasmessa all'Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB in data 24 settembre 2019, in relazione ai quali è stata rilasciata l'attestazione relativa all'esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2017, rispettino le condizioni

previste dall'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas.

RITENUTO CHE:

- i valori di VIR per i Comuni di Cavarzere e Cona risultino idonei ai fini tariffari, secondo quanto indicato dall'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas

DELIBERA

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari, ai sensi di quanto previsto all'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas, i valori di VIR dei Comuni di Cavarzere e Cona, trasmessi mediante piattaforma informatica VIR-RAB in data 24 settembre 2019;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla stazione appaltante dell'Atem Venezia 1 – Laguna Veneta e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

13 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini